

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d), esclusi quelli delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché per i prodotti della sottovoce 2306 90 11, è applicabile il dazio che figura nella nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), esclusi quelli della sottovoce 2306 90 11, nonché per i prodotti delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90 è applicato un regime di prelievi all'importazione dai paesi terzi.»

3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva non trattato delle sottovoci 1509 10 e 1510 00 10, e se il prezzo d'entrata è superiore al prezzo cif, viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi.»

4. All'articolo 15, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva delle sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90, viene riscosso un prelievo composto di un elemento mobile corrispondente al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva necessario alla sua produzione e di un elemento fisso destinato a proteggere l'industria di trasformazione.

2. Nel caso in cui per uno o più luoghi di provenienza i prezzi d'offerta sul mercato mondiale dell'olio d'oliva delle sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90 non siano in correlazione con il prezzo cif di cui all'articolo 14, tale prezzo è sostituito, ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo, da un prezzo determinato sulla base dei prezzi d'offerta suindicati.»

5. All'articolo 17, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olive di cui alle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90 viene riscosso un prelievo calcolato in base al prelievo applicabile a norma dell'articolo 14 all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

Il prelievo riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8% del valore del prodotto importato; tale importo viene fissato forfettariamente.

2. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di prodotti di cui alle sottovoci 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39, viene riscosso un prelievo calcolato, in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente